



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.I°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it

e-mail: ceic8av00r@istruzione.it

sito web: www.aldomoromaddaloni.edu.it

A tutto il personale
Alle famiglie degli alunni
Atti
Sito web

Oggetto: Prosecuzione delle attività scolastiche a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19- Nuove modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. n. 24 del 24.3.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” pubblicato sulla GU n.70 del 24-3-2022;

VISTA la Nota Ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000620 del 28-03-2022, avente ad oggetto” obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022”;

VISTA la Nota Ministeriale AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000410 del 29-03-2022 avente ad oggetto “applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2”;

VISTA la Nota Ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000659 del 31-03-2022 avente ad oggetto” obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti “;

VISTA la Circolare del Ministero della salute Prot. 0019680-30/03/2022 avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”;

VISTO il Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, adottato con Decreto n. 82 del 31.3.2022;

al fine di rendere più agevole l'applicazione di quanto in oggetto, porta a conoscenza delle SS.LL. in indirizzo quanto di seguito sintetizzato:

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

- **non è consentito accedere o permanere** nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- è raccomandato il **rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- durante gli **ingressi e le uscite**, nonché durante gli **spostamenti** all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle **prescrizioni di sicurezza** pianificate per garantire il **distanziamento**;
- **fino al al 30 aprile 2022**, vi è l'obbligo di possesso ed esibizione della **certificazione verde base** per “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori
- **fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022** vi è “l'obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva**”, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- è necessario seguire a garantire un adeguato **ricambio d'aria** nelle aule e nei luoghi di permanenza all'interno dei locali scolastici
- prosegue la pratica dell'**igiene delle mani** e di utilizzo degli erogatori di **prodotti disinfettanti** messi a disposizione dell'istituzione scolastica.

Educazione fisica e palestre

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e **senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.**

Va garantita la **corretta e costante areazione** delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI DI CASO COVID-19

Casi COVID-19

Le **persone risultate positive al test** diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura **dell'isolamento.**

Valgono le stesse indicazioni contenute nella **Circolare n. 60136 del 30/12/2021** "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)."

CONTATTI STRETTI

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare **dispositivi di protezione** delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.**

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano **sintomi** suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata **l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va **ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO SCOLASTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



Sintomi e riammissione a scuola

nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione alla **prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, va effettuato un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L' **accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un **intervallo massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nel gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.



Sintomi e riammissione a scuola

Nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla **prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo all'ultimo contatto**, è prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

L' **accertamento del caso successivo di positività**, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un **intervallo massimo di cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tutti gli **alunni in isolamento** in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 **possono seguire** l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (DDI) su **richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno**.

Si ribadisce che la **riammissione** in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**.

OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE

L'obbligo vaccinale continua a riguardare il **ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo**.

La **dose di richiamo** deve essere effettuata **entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19** previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'obbligo vaccinale è **escluso** solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la **vaccinazione può essere omessa o differita**.

L'**inadempimento** dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento**).

PERSONALE ATA

Non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, il personale ATA inadempiente all'obbligo vaccinale può essere riammesso in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

PERSONALE DOCENTE

Il comma 2 dell'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021 prevede che per il **personale docente ed educativo** **“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”**.

A decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, “impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

La Nota Ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000659 del 31-03-2022 chiarisce che per l'individuazione delle attività a supporto dell'istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all'art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Al personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

La Nota del 31.3.2022 chiarisce che, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, **la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali**, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc).

Si allega :

1. **D.L. n. 24 del 24.3.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”** pubblicato sulla GU n.70 del 24-3-2022
2. **Nota Ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000620 del 28-03-2022, avente ad oggetto” obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022**
3. **Nota Ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000659 del 31-03-2022 avente ad oggetto” obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti “;**
4. **Circolare del Ministero della salute Prot. 0019680-30/03/2022 avente ad oggetto “Nuove modalità di**

5. **Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, adottato con Decreto n. 82 del 31.3.2022**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ione Renga

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)